

STATUTO

L'ALBERO DELLE ESPERIENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUALIANO NA VIA CARLO
ALBERTO DALLA CHIESA 37

Numero REA: NA - 826068

Codice fiscale: 06607771216

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-04-2010 - Statuto completo	2
--	---

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

ARTICOLO 4

La società è disciplinata oltre che dalle disposizioni legislative in vigore, dalle norme contemplate in questo atto costitutivo e nello statuto che segue:

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

E' costituita la società cooperativa sociale **"L'ALBERO DELLE ESPERIENZE - Società Cooperativa Sociale"**.

Art. 2 – Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 – Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Qualiano (NA) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1.

3.3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 – Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

Art. 5 –Scopo ed Oggetto

5.1 Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata di servizi sanitari, sociali e socio-sanitari e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di

svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Conseguentemente la tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

5.2 Riguardo ai rapporti mutualistici con i soci la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

5.3 La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

5.4 La cooperativa non ha fini di lucro ed è retta e disciplinata dai principi di mutualità. La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici, provinciali o regionali, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del consiglio di amministrazione potrà aderire all'associazione nazionale di categoria ed alla relativa associazione regionale o provinciale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché agli altri organismi economici e sindacali che propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

5.5 La cooperativa, secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera a) legge 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso la gestione dei servizi socio educativi. Inoltre ai sensi dell'art. 1 lettera b) legge 381/91 la cooperativa potrà prevedere la realizzazione di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio sociale.

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

1. Attività di prevenzione ed assistenza socio-sanitaria, terapeutica, riabilitativa domiciliare e non ed educativa in favore di minori (diversamente abili e normodotati), anziani e soggetti adulti diversamente abili di cui alla Legge 328/2000; attività di assistenza ai malati terminali in genere;
2. Animazione ed educativa territoriale: gestione ed animazione di spazi pubblici e privati destinati ad attività ricreative, educative e di aggregazione per il tempo libero, aree verdi, ludoteche, attività di animazione itinerante (ludobus, giocabus etc.), animazione di strada;
3. Servizi e centri per l'infanzia: asili nido, giardini per l'infanzia, spazi incontro, sportelli per la neonatalità e l'infanzia;
4. Gestione centri di riabilitazione fisica e psichica per malati cronici e non;
5. Realizzazione e gestione di strutture di accoglienza diurne e/o residenziale, per l'accoglienza di minori e giovani a rischio di esclusione sociale, anziani autosufficienti e non, portatori di handicap fisico e/o psichico, ragazze madri e per gli altri soggetti non autosufficienti;
6. Attività di sostegno e di accompagnamento scolastico per minori normodotati e diversamente abili;
7. Attività di integrazione culturale e sociale, rivolte in modo particolare, ma non esclusivo, alle persone immigrate (comunitarie ed extracomunitarie), assistenza e tutela degli stranieri e con particolare attenzione alle donne straniere;
8. Attività di formazione, di ricerca, di rilevazione ed elaborazione dati;
9. Attività di consulenza ed orientamento dei soggetti a rischio di esclusione sociale, attraverso centri di ascolto e sportelli informativi;

10. Attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace, della non violenza. Sensibilizzazione e azione sulle tematiche della Legalità, ivi compresa la gestione per fini sociali di beni confiscati alla malavita;
 11. Attività di educazione ambientale, culturale, storica e sociale stimolando le comunità locali alla Cittadinanza Attiva;
 12. Consultori familiari e servizi di mediazione familiare, di promozione del ruolo e del valore educativo dell'istituto familiare;
 13. Accompagnamento motivazionale delle coppie all'affido e/o all'adozione di minori;
 14. Attività di animazione e di sostegno alle attività ospedaliere e/o ambulatoriali rivolte ai pazienti/degenti;
 15. Azioni di contrasto e di prevenzione dei maltrattamenti e violenze, anche sessuali, su minori e donne;
 16. Favorire le Pari Opportunità per tutti, in contesti familiari, lavorativi e sociali;
 17. Attività di accompagnamento, sostegno e crescita motivazionale dei minori a rischio drop-out, inseriti nei circuiti dello sfruttamento, del lavoro sommerso, favorendo, in collaborazione con famiglie, scuola, comunità ecclesiale, associazionismo, ed altre agenzie educative;
 18. Svolgimento di azioni rivolte allo Sviluppo Locale;
 19. Prevenzione del lavoro minorile, sommerso, attraverso attività di accompagnamento al lavoro, attraverso la gestione di centri e sportelli vocati a: informazione, formazione, orientamento, consulenza e accompagnamento al lavoro.
- 5.6** La cooperativa potrà chiedere in concessione o comunque acquisire ed amministrare, da enti locali, pubblici, privati, ecc. , terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento di tali scopi e/o comunque attinenti direttamente o indirettamente ai medesimi.
- Potrà ancora:
- stipulare convenzioni e contratti con enti e istituzioni per la prestazione di servizi connessi allo scopo sociale;
 - promuovere o partecipare a enti, società, consorzi, preferibilmente se promossi dal movimento cooperativo, aventi scopo di coordinamento e la facilitazione per l'accesso al credito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e fidejussioni;
 - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del 31/01/1992 ed eventuali norme di modifiche integrazioni. Ad integrazione dei suoi primari scopi la cooperativa potrà altresì provvedere a stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, costituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del risparmio tra i soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi della legge n. 127 del 17/02/1971 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Qualora il numero dei soci della cooperativa sia superiore a cinquanta l'ammontare complessivo dei prestiti sociali raccolti dalla cooperativa non potrà eccedere il limite del triplo del patrimonio sociale (capitale sociale versato e riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato). Tale limite è elevato a cinque volte il patrimonio sociale qualora almeno il trenta per cento del monte complessivo dei prestiti sociali sia assistito da garanzia bancaria, assicurativa o di società finanziaria iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. n.

385/1993 (il tutto in conformità delle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia pubblicate sulla G.U. del 12 dicembre 1994 in attuazione delle delibere del C.I.R.C. del 3 marzo 1994). Le operazioni finanziarie verranno svolte esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, ed in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico. Potrà altresì emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 58 della legge n. 448 del 23/12/1998, in osservanza a tutte le leggi vigenti in materia, in particolare alle disposizioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e quanto previsto dall'art. 2410 del Codice Civile. Potrà inoltre ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di leggi vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente.

5.7 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Art. 6 – Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

6.3 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

6.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

6.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 – Soci lavoratori

7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la

prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 8 – Categoria speciale di soci operatori

8.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 6) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

8.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- c) le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

8.5 Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 23.4, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

8.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

8.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

8.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

8.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

8.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 16 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria

potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

8.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 9 – Soci volontari

9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

9.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 10 – Soci Sovventori

10.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

10.2 Possono essere ammessi soci sovventori, ai sensi della legge 59/92, ai quali l'assemblea può riconoscere una remunerazione superiore al 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita per gli altri soci in sede di ripartizione degli utili. Il socio sovventore sottoscrive quote nominative trasferibili del valore unitario di € 500,00. I soci sovventori possono essere nominati amministratori ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci ordinari. Il rimborso delle azioni sottoscritte dai soci sovventori è privilegiato rispetto alle quote di capitale sottoscritte dagli altri soci in sede di liquidazione della cooperativa.

10.3 Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

10.4 La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

Art. 11 – Procedura di ammissione

11.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

– l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

11.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

11.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

11.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

11.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 12 – Quote

12.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a € 150,00.

12.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

12.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art. 13 – Cessione delle quote dei soci cooperatori

13.1 La quota dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

13.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

13.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 14 – Vincoli sulle quote

14.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

14.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 15 – Recesso

15.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

15.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

15.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 16 – Esclusione del socio

16.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, c.c.;

16.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

16.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

16.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16-bis – Morte del socio

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 17 seguente.

Art. 17 – Liquidazione della quota

17.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

17.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

17.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

17.4. Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo

2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 18 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

18.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle azioni). Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 19 – Patrimonio sociale

19.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale ovvero e per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari;
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto **11.3**;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 20 – Capitale sociale

20.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 150,00.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

20.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

20.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

20.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

20.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i

soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

20.6 Se per la perdita di cui al precedente punto **20.5**, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Art. 21 – Riserva legale, statutarie e volontarie

21.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

21.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 22 – Divieti

22.1 È fatto divieto alla cooperativa di:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio

23.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

23.3 L'assemblea approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. **22**, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti **21.1** e **21.2**.

23.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 24 – Decisioni dei soci

24.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o

tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

24.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto **24.1** sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. **26**

24.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto **24.1** oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. **27**.

24.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 25 – Diritto di voto

25.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

25.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. I soci sovventori hanno diritto ad un voto per ogni quote posseduta, fino ad un massimo di cinque voti. I voti spettanti a tutti i soci sovventori non possono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori non hanno diritto di voto.

Art. 26 – Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

26.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto **24.3**, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

26.2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

26.3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

26.4. Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

26.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 – Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

27.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto **24.1** alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

27.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 – bis, comma 4, c.c.

A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

27.3. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione, dall'amministratore unico o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

27.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci, né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

27.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto **24.1** nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano *almeno* un quinto dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto **24.1** nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

27.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 28 – Amministrazione

28.1. La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione;
- c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.

28.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

28.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

28.4. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. È ammessa la rieleggibilità.

28.5. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 28.1, se per qualsiasi causa viene meno anche la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione. Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla lett. c del precedente punto 28.1, se per qualsiasi causa viene a cessare la maggioranza degli amministratori, decadono anche gli altri amministratori.

Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c..

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

28.6. Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 28.1, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 29 – Decisioni del consiglio di amministrazione

29.1. Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto **29.2**, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

29.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 e dall'art. 2544, c.1 ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale. A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato

a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione. Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

29.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro soci degli amministratori.

Art. 30 – Competenze degli amministratori

30.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negotia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

30.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 31 – Rappresentanza

31.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art. 32 – Compensi degli amministratori

32.1. Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.

Art. 33 – Controllo dei soci ed azione di responsabilità

33.1. Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 34 – Controllo legale dei conti

34.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.

34.2 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti

Art. 35 – Disposizioni finali

35.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

35.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 5

Il capitale sociale viene ripartito in quote del valore di Euro 150,00 ciascuna e viene assunto e versato dai qui costituiti per una quota da ciascuno di essi, per cui il capitale iniziale è di Euro 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00).

ARTICOLO 6

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2010.

ARTICOLO 7

La cooperativa sarà amministrata da un Amministratore Unico. A rivestire la carica di Amministratrice unica, a tempo indeterminato, viene nominata la costituita **CIPOLLETTA Giovanna**, che accetta.

All'amministratrice unica spetta la rappresentanza legale della cooperativa nei confronti dei terzi ed in giudizio.

ARTICOLO 8

Ai soli fini dell'art. 111-ter disp. att. C.C., le parti dichiarano che l'indirizzo ove è ubicata la sede della società è a Qualiano in via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 37.

ARTICOLO 9

I costituiti hanno predisposto anche il regolamento interno che si allega a questo atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dagli stessi.

ARTICOLO 10

Le spese del presente atto e sue conseguenziali che si presumono in Euro 1.000,00 sono a carico dei costituiti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho curato personalmente la compilazione, riprodotto in parte con mezzi meccanografici da persona di mia fiducia da me diretta e completato a penna di mio pugno; dell'atto ho dato lettura ai costituiti che ne approvano il contenuto e lo sottoscrivono con me Notaio, firmando anche sul margine del primo foglio e dei fogli intermedi, alle ore diciotto e minuti primi quindici.

Consta l'atto di dieci fogli dei quali occupa le prime intere trentasei facciate e parte di questa successiva fin qui.

Firmato: CIPOLLETTA Giovanna - Tammaro BELLO - GRIMALDI Vincenzo - Notaio Vincenzo Barletta - Vi è l'impronta del tabellionato.

Allegato "A" al Repertorio n. 105571 e Raccolta n. 28243

Regolamento interno della cooperativa

"L'ALBERO DELLE ESPERIENZE - Società Cooperativa Sociale"

I parte

Premessa